

Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci del "Circolo Ricreativo la Pace"

CF 80020470482

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 18, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Circolo Territoriale la Pace, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica modifica dello Statuto:** adozione del modello di statuto APS ai sensi del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017
- 2) **Varie ed eventuali**

Sono presenti i Soci:

- 1) MAURITIO GALLOTTI C.F. GLTMRE38B03B962W
- 2) ROSINA MELCHIONI C.F. MLCPSN60LB D612X
- 3) BELLOSI RENZO C.F. BLLRN256M03J612P
- 4) GALLI ANDREA C.F. BLLNDR50R13D612Q
- 5) FRANCESCO DENORABUZZI C.F. FNCFNC45A10I726S
- 6) BENVENUTI AUGUSTO C.F. BNVGST57B23G420D
- 7) BARAVELLI STEFANO C.F. BRVSEF56R14D612C
- 8) CELLINI ROBERTO C.F. CLLRRT38L16D612U

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il/la sig./ra FROSALI PAOLA il quale chiama alle funzioni di Segretario il/la sig./ra BENVENUTI AUGUSTO

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti la maggioranza dei soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione essendo andata deserta la prima.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché alla

volontà della Associazione di introdurre a livello statutario nuove regole di organizzazione rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto elaborato evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

a) La modifica della denominazione in "**CIRCOLO RICREATIVO LA PACE Associazione di Promozione Sociale**" o con l'uso dell'acronimo "**CIRCOLO RICREATIVO LA PACE APS**" ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS,

b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20 : 00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Paolo Trosi

Il Segretario

Paolo Trosi

Statuto dell'associazione

“Circolo Ricreativo la Pace APS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Si è costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale denominata:

“CIRCOLO RICREATIVO LA PACE Associazione di Promozione Sociale” o usando l'acronimo **“CIRCOLO RICREATIVO LA PACE APS”**, d'ora in avanti denominata *“associazione”*.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione ha sede nel Comune di Scandicci.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di

una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In particolare sono attività dell'associazione:

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;

- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di libri, film;
- promozione e sviluppo delle reti di comunità;
- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo.
- ...
- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

L'associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'assemblea una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore. Sulle domande di ammissione a socio decide, entro 180 giorni, l'assemblea dell'associazione. Della decisione è data notizia al richiedente. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente che ha l'obbligo di rispondere entro 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione, decadenza*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di *esclusione* dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta anche a mezzo mail la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

La *decadenza* è automatica in caso di mancato pagamento della quota associativa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo nel caso sia obbligatorio per legge;
- il Direttore se nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante forma scritta da comunicarsi al domicilio dell'associato o anche in forma elettronica o pec, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno, entro il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, presso la sede dell'associazione o altra sede indicata nella comunicazione o in modalità online purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione

entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;*
- *individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;*
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *deliberare circa l'ammissione degli associati;*
- *delibera sull'esclusione degli associati;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea in sede straordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.*

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

In assemblea straordinaria, per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre sia in prima convocazione che in seconda convocazione, la presenza di almeno 50% degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti, in proprio o per delega.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le votazioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, in qualità di organo esecutivo dell'Associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il Direttore;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere se previsti;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- constata la decadenza degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di *cinque* ad un massimo di *tredici* membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica *quattro anni* e sono rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni sono convocate presso la sede dell'associazione o altra sede indicata nella comunicazione o in modalità online, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e sono validamente *costituite* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo (*quattro anni*) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Può essere riconfermato.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere, se previsti, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio Sociale è indivisibile, ed è formato da:

- Patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative e contributi degli associati,
- erogazioni liberali di associati e terzi,
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- donazioni e lasciti testamentari,

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi,
- rendite patrimoniali,
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale,
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore,
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

Articolo 17

Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, per volontà dell'assemblea che ha deliberato lo scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.